



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

ATTO N. DD 1415

Torino, DEL 08/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1857, PROCEDIMENTO DI BONIFICA PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO 2732 DI VIA CIGNA 40 A TORINO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 54 approvata il 27/02/2013 di approvazione dell'Analisi di Rischio e chiusura del procedimento di bonifica avviato originariamente nel 2008.

Visto il documento *“Relazione tecnica descrittiva delle indagini eseguite”* datato settembre 2017 trasmesso dalla Società Golder Associates S.r.l. (ns. prot. N. 7998 dell'8/09/2017) nel quale, in previsione di una potenziale cessione del Punto Vendita, è riportata una nuova caratterizzazione del sito; dai risultati delle analisi chimiche sui campioni di terreno prelevati sono emersi superamenti delle CSC di riferimento (Colonna A della Tabella 1 della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per i parametri Piombo e IPA.

Visto il documento *“Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte IV, Titolo V e D.M. 31/15”* datato 17/10/2018 (ns. prot. 9532 del 7/11/ 2018) redatto dallo studio ARCADIS S.r.l.

Vista la richiesta di parere agli Enti da parte del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. 10677 del 10/12/2018 al fine dell'approvazione del suddetto progetto.

Visto il parere tecnico dell'Arpa Piemonte prot. n. 9322 dell'1/02/2019 (ns. prot. n. 982 del 4/02/2019), nel quale si comunica che non si rilevano elementi ostativi all'approvazione del documento presentato a condizione che la pavimentazione inserita nel modello concettuale rappresenti un vincolo dell'area e venga esteso fino ad un eventuale cambiamento dello stesso. (Allegato 1)

Visto il parere di ASL Città di Torino prot. n. 131784 dell'1/10/2019 (ns. prot. n. 8747 del 4/10/2019) nel quale non si rilevano elementi ostativi all'approvazione dell'Analisi del Rischio fatte salve le considerazioni di ARPA. (Allegato 2)

Visto il parere tecnico della Città Metropolitana di Torino prot. n. 84149/TA1/GLS del 7/10/2019 (ns. prot. n. 8961 del 9/10/2019) nel quale si richiedono integrazioni in merito all'elaborazione dell'analisi di rischio, al fine dell'approvazione del PUB. (Allegato 3)

Vista la richiesta del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ad Eg Italia S.p.A. e Arcadis s.r.l. (prot. 9044 dell'11/10/2019) di ottemperare a quanto richiesto nei sopra citati pareri.

Vista la documentazione integrativa redatta e trasmessa dalla società Arcadis S.r.l. datata 20/12/2019 (ns. prot. n. 11386 del 30/12/2019) nella quale vengono date delucidazioni in merito al modello concettuale utilizzato per l'elaborazione dell'analisi di rischio, anche con riferimento ai pareri favorevoli di Arpa Piemonte e ASL Città di Torino.

Vista la nuova richiesta di parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali alla Città Metropolitana di Torino prot. 466 del 16/01/2020.

Visto il parere tecnico della Città Metropolitana di Torino prot. n. 19509/TA1/GLS del 6/03/2020 (ns. prot. n. 2274 del 13/03/2020) nel quale si specifica che la nota integrativa sopra citata trasmessa da Arcadis S.r.l. non apporta nuovi elementi e si richiedono integrazioni al fine dell'approvazione del PUB, ma rimanda alla Città di Torino la decisione di richiedere una revisione dell'Analisi di Rischio presentata oppure di ritenere la stessa sufficiente al fine di escludere eventuali rischi per i percorsi di esposizione considerati. (Allegato 4)

Vista la nuova richiesta del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ad Eg Italia S.p.A. e Arcadis s.r.l. (prot. 2501 del 25/03/2020) di ottemperare a quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione integrativa redatta e trasmessa dalla società Arcadis S.r.l. datata 25/03/2020 (ns. prot. n. 2814 del 6/04/2020) che conferma sostanzialmente quanto già riportato nella precedente integrazione, ribadendo la rappresentatività dell'analisi di rischio elaborata della situazione sito-specifica, richiamando anche i pareri favorevoli all'approvazione dell'analisi di rischio di Arpa Piemonte e ASL Città di Torino.

Considerato che, pur concordando in linea di principio con l'osservazione della Città Metropolitana di Torino in merito all'estensione "cautelativa" della contaminazione riscontrata nel suolo superficiale alla prima parte del suolo profondo nell'elaborazione dell'analisi di rischio, la nuova simulazione porterebbe, nel caso specifico e nel peggiore dei casi, alla necessità del mantenimento di una pavimentazione sul sito.

Considerato che sul sito sussistono rischi potenziali legati alla gestione dell'attività tuttora in corso sul sito (incidenti o sversamenti in fase di carico o rifornimento, cedimenti strutturali dei serbatoi, ...) che comunque non verrebbero stimati in una eventuale nuova simulazione.

Visti i vincoli richiesti dalla stessa Città Metropolitana, da ARPA Piemonte e ASL Città di Torino che prevedono comunque il mantenimento della pavimentazione esistente.

Ritenuto opportuno e ragionevole, per quanto sopra e alla luce dei pareri favorevoli di ARPA Piemonte e ASL Città di Torino, non appesantire ulteriormente il procedimento, con effetti tutto sommato in questa fase trascurabili rispetto alla tutela ambientale, e pertanto procedere all'approvazione dell'analisi di rischio e alla chiusura del procedimento.

Ritenuto comunque necessario imporre sul sito i vincoli richiesti dagli Enti e l'obbligo, alla dismissione dell'impianto, di una caratterizzazione esaustiva con revisione del modello concettuale del sito e successiva analisi di rischio che tenga conto delle nuove future condizioni sito-specifiche.

Considerate le CSR calcolate e riportate di seguito (tabelle 18-19-20-21 del documento sopra citato di cui al ns. prot. 9532 del 7/11/2018):

Sostanza (Suolo Superficiale)	CSR
Piombo	1,33E+03
Benzo(a)antracene	1,16E+03
Benzo(a)pirene	6,05E+00
Benzo(b)fluorantene	6,26E+00
Benzo(g,h,i)perilene	2,87E+00
Benzo(k)fluorantene	3,27E+00
Dibenzo(a,e)pirene	5,60E-01
Dibenzo(a,h)antracene	1,97E+01
Dibenzo(a,h)pirene	2,90E-01
Dibenzo(a,i)pirene	1,90E-01
Dibenzo(a,l)pirene	1,50E-01
Indenopirene	2,59E+00

Sostanza (Suolo Profondo 1)	CSR
Piombo	4,32E+02

Sostanza (Suolo Profondo 2)	CSR
Piombo	2,88E+02

Sostanza (Suolo Profondo 3)	CSR
Piombo	4,32E+02

Considerato che le concentrazioni riscontrate sono inferiori alle CSR calcolate ed approvate e che pertanto non sono necessari interventi di bonifica.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il D. M. n. 31 del 12/02/2015;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'approvazione del documento "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte IV, Titolo V e D.M. 31/15" datato 17 ottobre 2018 (ns. prot. 9532 del 7 novembre 2018) redatto dallo studio ARCADIS S.r.l. e delle relative CSR riportate in narrativa;

2. di prendere atto della conclusione positiva del procedimento per il sito in oggetto ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

b. non possono essere eseguiti scavi nel terreno superficiale e profondo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori, fatti salvi gli obblighi di gestione del terreno di scavo nel rispetto della normativa vigente in materia;

c. presso il punto vendita deve essere mantenuta una pavimentazione con caratteristiche tali da garantire, nel tempo, l'interruzione dei percorsi di ingestione, contatto dermico e inalazione di

polveri, nonché limitare efficacemente l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno;

4. di richiedere la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, di una planimetria georeferita delle aree oggetto di applicazione dell'analisi di rischio in formato .dwg o shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);

5. di trasmettere la presente determinazione a Eg Italia S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino –Divisione Urbanistica e Territorio, Comune di Torino – Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico e Arcadis S.r.l.;

6. di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. parere tecnico dell'Arpa Piemonte prot. n. 9322 dell'1/02/2019 (ns. prot. N. 982 del 4/02/2019);
2. parere di ASL Città di Torino prot. n. 131784 dell'1/10/ 2019 (ns. prot. n. 8747 del 4/10/ 2019);
3. parere tecnico della Città Metropolitana di Torino prot. n. 84149/TA1/GLS del 7/10/2019 (ns. prot. n. 8961 del 9/10/2019);
4. parere tecnico della Città Metropolitana di Torino prot. n. 19509/TA1/GLS del 6/03/2020 (ns. prot. n. 2274 del 13/03/ 2020).

IL DIRIGENTE (S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI
(D03P))

Firmato digitalmente da Claudio Beltramino